

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1969

relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 10, paragrafo 3, 11, paragrafo 5, 17, paragrafo 3, 26, paragrafo 3, e 27, paragrafo 5,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, paragrafo 4, 8 e 9,visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale di semi oleosi nonché il luogo di passaggio in frontiera <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, ravizzone e girasole <sup>(5)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/68 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento n. 169/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli di oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi e modifica il regolamento n. 217/66/CEE relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione di tali oli <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai

prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva <sup>(9)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 18/69 <sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento n. 754/67/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1967, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva <sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1717/68 <sup>(12)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, per garantire una buona gestione del mercato dei grassi, è necessario che la Commissione venga informata dagli Stati membri in merito al funzionamento delle varie misure previste nel regolamento n. 136/66/CEE; che, a tal fine, gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione alcuni dati relativi alla situazione della produzione e del mercato nonché alle correnti commerciali dei grassi;

considerando, tuttavia, che risulta opportuno che tali comunicazioni vengano limitate allo stretto necessario e tengano conto delle possibilità amministrative esistenti negli Stati membri;

considerando che le informazioni che gli Stati membri devono fornire regolarmente sono determinate nei seguenti regolamenti:

- n. 173/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo alla determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera degli oli d'oliva che non abbiano subito un processo di raffinazione nonché alla fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti <sup>(13)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 971/69 <sup>(14)</sup>;
- n. 174/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva <sup>(15)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1077/69 <sup>(16)</sup>,
- n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo mondiale per i semi oleosi <sup>(17)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/69 <sup>(18)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.<sup>(4)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.<sup>(5)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.<sup>(6)</sup> GU n. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 6.<sup>(7)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.<sup>(8)</sup> GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2594/67.<sup>(9)</sup> GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.<sup>(10)</sup> GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 2.<sup>(12)</sup> GU n. L 268 del 1° 11. 1968, pag. 1.<sup>(13)</sup> GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3482/66.<sup>(14)</sup> GU n. L 127 del 29. 5. 1969, pag. 11.<sup>(15)</sup> GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3485/66.<sup>(16)</sup> GU n. L 139 dell'11. 6. 1969, pag. 12.<sup>(17)</sup> GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.<sup>(18)</sup> GU n. L 176 del 17. 7. 1963, pag. 7.

- n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1265/69 <sup>(2)</sup>,
- n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione di semi oleosi <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1077/69,
- n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1896/68 <sup>(5)</sup>,
- n. 830/67/CEE della Commissione, del 9 novembre 1967, relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio d'oliva <sup>(6)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 710/69 <sup>(7)</sup>,
- n. 1052/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, relativo alle modalità d'applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di determinate conserve <sup>(8)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 970/69 <sup>(9)</sup>,
- (CEE) n. 190/68 della Commissione, del 16 febbraio 1968, relativo al processo di denaturazione dei semi di colza e di ravizzone <sup>(10)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 972/69 <sup>(11)</sup>,
- (CEE) n. 911/68 della Commissione, del 5 luglio 1968, relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi <sup>(12)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 971/69 <sup>(13)</sup>;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che in alcuni casi le informazioni attualmente fornite dagli Stati membri non consentono alla Commissione di seguire sufficientemente l'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE; che è pertanto opportuno completarle; che, in altri casi, per tener conto delle esigenze suindicate, risulta opportuno modificare la frequenza di alcune comunicazioni;

considerando che, per una buona amministrazione, occorre rammentare nel presente regolamento tutti gli obblighi degli Stati membri concernenti le informazioni periodiche da fornire alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

<sup>(1)</sup> GU n. 151 del 15. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 5. 7. 1969, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 151 del 15. 7. 1967, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 288 del 28. 11. 1968, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. 272 del 10. 11. 1967, pag. 18.

<sup>(7)</sup> GU n. L 93 del 18. 4. 1969, pag. 25.

<sup>(8)</sup> GU n. 315 del 28. 12. 1967, pag. 10.

<sup>(9)</sup> GU n. L 127 del 29. 5. 1969, pag. 9.

<sup>(10)</sup> GU n. L 43 del 17. 2. 1968, pag. 10.

<sup>(11)</sup> GU n. L 127 del 29. 5. 1969, pag. 12.

<sup>(12)</sup> GU n. L 158 del 6. 7. 1968, pag. 8.

<sup>(13)</sup> GU n. L 127 del 29. 5. 1969, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

PARTE A :

Settore olio d'oliva

Articolo 1

Per quanto concerne l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE per ciascuna delle qualità d'olio d'oliva conforme alle definizioni che figurano nei numeri 1 e 4 dell'allegato del suddetto regolamento :

- A. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione :
1. Durante il mese successivo a quello dell'ultimo termine fissato per la presentazione delle domande per l'integrazione per ciascuna campagna, le quantità di olio per le quali è stata chiesta l'integrazione.
  2. Durante il mese successivo a quello durante il quale è ultimato il versamento dell'integrazione per ciascuna campagna :
    - a) i quantitativi di olio per i quali è stata chiesta l'integrazione il diritto alla quale non è stato riconosciuto,
    - b) i quantitativi di olio per i quali è stata versata l'integrazione e il relativo importo.
  3. Qualora la presentazione delle domande o il pagamento dell'integrazione non abbia luogo totalmente durante una campagna, al più tardi al termine del primo mese della campagna successiva :
    - a) i quantitativi di olio per i quali il diritto all'integrazione non è stato stabilito,
    - b) i quantitativi di olio per i quali è stata versata l'integrazione e il relativo importo.
  4. Al più tardi il 15 gennaio di ciascuna campagna il quadro riassuntivo delle campagne precedenti per quanto concerne :
    - a) i quantitativi di olio per i quali il diritto all'integrazione non è stato stabilito,
    - b) i quantitativi di olio per i quali l'integrazione non è stata ancora versata.
- B. L'Italia informa la Commissione ogni mese per il mese precedente in merito ai quantitativi di olio per i quali è stata chiesta l'integrazione.

Articolo 2

Per quanto concerne le misure d'intervento di cui all'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione :

A. per quanto riguarda gli acquisti :

- a) se ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n.

785/67/CEE, le disposizioni adottate per la sua applicazione ;

- b) entro i 15 giorni successivi all'acquisto, le quantità, le qualità e il luogo di presa in consegna dell'olio d'oliva acquistato dagli organismi d'intervento, specificando eventualmente le quantità per le quali è stata richiesta una maggiorazione supplementare : tuttavia, qualora siano offerti ingenti quantitativi, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione ;
- c) entro i 15 giorni successivi alla concessione della maggiorazione supplementare, le quantità che ne hanno beneficiato, ed il suo importo.

B. per quanto si riferisce alle vendite :

entro i 15 giorni successivi alla vendita, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai quantitativi e alle qualità di olio d'oliva venduti dall'organismo d'intervento, nonché al luogo in cui erano depositati all'atto della vendita, distinguendo le vendite effettuate sul mercato della Comunità da quelle effettuate per l'esportazione.

#### Articolo 3

Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 5 e il 20 di ciascun mese per la quindicina precedente, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE, le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione o d'esportazione, specificando i quantitativi importati dalla Grecia o in essa esportati e distinguendo i quantitativi per i quali è stata accettata la fissazione in anticipo.

Se l'importazione o l'esportazione delle quantità per le quali in uno Stato membro sono richiesti dei titoli o delle fissazioni in anticipo rischiano di costituire, secondo il parere del detto Stato, una minaccia di perturbazione del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando le quantità specificate nel modo indicato, distinguendo da un lato quelle per le quali dei titoli o delle fissazioni in anticipo sono stati chiesti, ma non sono ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelle per le quali i titoli sono stati rilasciati e le domande di fissazione in anticipo sono state accettate durante la quindicina in corso.

2. Ai sensi del presente articolo s'intende :

- a) per la quindicina precedente il 5 di ogni mese : il periodo dal 16 alla fine del mese che precede quello della data indicata ;
- b) per la quindicina che precede il 20 di ciascun mese : il periodo dal 1° al 15 di detto mese.

#### Articolo 5

Per quanto concerne la restituzione alla produzione di cui all'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri informano la Commissione durante il primo mese di ciascuna campagna in merito ai quantitativi di olio di oliva assoggettati a controllo durante la campagna precedente.

#### PARTE B

#### Settore semi oleosi

#### Articolo 6

Per quanto concerne le misure d'intervento di cui all'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione :

- a) entro i 15 giorni successivi all'acquisto, i quantitativi, la qualità e il luogo di presa in consegna dei semi acquistati dagli organismi d'intervento.

Qualora vengano offerti ingenti quantitativi, lo Stato membro di cui trattasi ne informa immediatamente la Commissione.

- b) Entro i 15 giorni successivi alla vendita, i quantitativi e le qualità di semi venduti dagli organismi d'intervento, nonché il luogo in cui erano depositati al momento della vendita specificando le vendite effettuate sul mercato della Comunità e quelle effettuate per l'esportazione.

#### Articolo 7

1. Per quanto concerne l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione :

- a) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, i quantitativi di semi per i quali sono state presentate durante la settimana precedente domande di fissazione in anticipo dell'integrazione, conformemente alla regolamentazione in vigore,
- b) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi assoggettate al controllo di cui al-

l'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE, durante la settimana precedente, specificando :

- le quantità che hanno formato oggetto di fissazione in anticipo dell'integrazione ;
  - le quantità per le quali si applica l'integrazione del giorno in cui il prodotto è assoggettato a controllo nell'oleificio,
- c) al più tardi il giovedì di ciascuna settimana, le quantità di semi assoggettate al controllo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE durante la settimana precedente,
- d) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna, le quantità di semi assoggettate al controllo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 116/67/CEE che sono state messe in condizione, durante la campagna, di non poter beneficiare dell'integrazione,
- e) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna, le quantità rispettive per le quali sono stati incamerati, durante la campagna, i depositi cauzionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE.

2. Tuttavia, qualora i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), superino nettamente i quantitativi considerati normali, lo Stato membro di cui trattasi ne informa immediatamente la Commissione.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità, per le quali sono state in esso presentate, conformemente alla regolamentazione in vigore, delle domande di fissazione in anticipo dell'integrazione corrispondano al normale smaltimento dei semi raccolti nella Comunità, ne informa immediatamente la Commissione comunicando le quantità per le quali le domande di fissazione in anticipo dell'integrazione sono state presentate, ma per le quali i titoli non sono ancora stati rilasciati e le quantità per le quali i titoli di fissazione in anticipo sono stati rilasciati dopo l'ultima comunicazione.

#### Articolo 8

Per quanto concerne le misure di denaturazione adottate in virtù dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione durante il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna, le quantità di semi o di miscele denaturate che, durante la campagna, sono state importate dai paesi terzi o hanno formato oggetto di denaturazione.

Tuttavia, qualora uno Stato membro ritenga che le quantità di detti semi o miscele non corrispondano ai normali quantitativi che possono essere utilizzati per gli scopi che richiedono una denaturazione, ne informa immediatamente la Commissione.

#### Articolo 9

1. Per quanto concerne la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione :

- a) durante la prima settimana di ciascun mese, le quantità per le quali sono state presentate durante il mese precedente le domande di fissazione in anticipo della restituzione, conformemente alla regolamentazione in vigore,
- b) durante la prima settimana di ciascun mese, le quantità esportate che hanno beneficiato, durante il mese precedente, della restituzione in vigore nel giorno dell'esportazione,
- c) durante il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna, le quantità per le quali è stato incamerato durante la campagna, il deposito cauzionale di cui all'articolo 4 del regolamento n. 142/67/CEE.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità, per le quali sono state in esso presentate, conformemente alla regolamentazione in vigore, delle domande di fissazione in anticipo della restituzione, costituiscono un rischio di perturbazione del mercato, ne informa immediatamente la Commissione.

#### Articolo 10

Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE.

#### Articolo 11

Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili ad una valutazione della situazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE.

#### Articolo 12

Sono abrogate le seguenti disposizioni :

- a) l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 173/66/CEE,
- b) l'articolo 10 del regolamento n. 174/66/CEE,
- c) l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 282/67/CEE,
- d) l'articolo 8 del regolamento n. 284/67/CEE,

- e) l'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma e l'articolo 7 del regolamento n. 785/67/CEE,  
 f) l'articolo 7 del regolamento n. 830/67/CEE,  
 g) l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1052/67/CEE,  
 h) l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 190/68,

- i) gli articoli 24 e 26 del regolamento n. 911/68,  
 j) l'articolo 9 del regolamento n. 225/67/CEE.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1969.

*Per la Commissione*  
*Il Presidente*  
 Jean REY

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/69 DELLA COMMISSIONE**  
 del 29 luglio 1969

**che apporta una nuova modifica al regolamento (CEE) n. 1105/68 per quanto riguarda la concessione di aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali e sottoposto a un metodo nazionale di denaturazione o ad un controllo amministrativo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 35,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali<sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 574/69<sup>(4)</sup>, prevede misure transitorie valide fino al 28 luglio 1969; che in alcuni Stati membri l'applicazione, a partire da tale data, delle disposizioni in materia di denaturazione di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento incontra tuttora difficoltà di

ordine tecnico che non potranno essere risolte entro la data suddetta; che è pertanto opportuno prorogare nuovamente la durata di validità delle predette misure transitorie;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I termini « fino al 28 luglio 1969 » che figurano all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1105/68 sono sostituiti, con effetto dal 29 luglio 1969, dai termini « fino alla fine della campagna lattiera 1968/1969 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1969.

*Per la Commissione*  
*Il Presidente*  
 Jean REY

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1969, pag. 24.